



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DG PEMAC III

IL DIRETTORE GENERALE

“Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico” annualità 2025

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l'art. 98;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto ministeriale n°16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto ministeriale n. 407 del 26 luglio 2019 recante “Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico”;

VISTO il D.D. n. 296804 del 3 luglio 2024 *“Elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - *Engraulis encrasicolus* e sardina - *Sardina pilchardus*) mediante l'impiego degli attrezzi “reti da traino pelagiche a coppia (PTM)” “reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)”, “reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)” e “reti a circuizione senza chiusura (LA)”, nell'ambito giurisdizionale del Mar Ionio GSA 19,20,21”;*

VISTO il D.D. n. 296803 del 3 luglio 2024 *“Elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - *Engraulis encrasicolus* e sardina - *Sardina pilchardus*) mediante l'impiego degli attrezzi “rete da traino pelagiche a coppia (PTM)” e “reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)” nell'ambito giurisdizionale del Mare Adriatico “GSA 17-18”;*

VISTO il D.D. n. 296801 del 3 luglio 2024 *“Elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - *Engraulis encrasicolus* e sardina - *Sardina pilchardus*) mediante l'impiego degli attrezzi “reti da traino pelagiche a coppia (PTM)” “reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)”, “reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)” e “reti a circuizione senza chiusura (LA)”, nell'ambito giurisdizionale dello Stretto di Sicilia “GSA 12-13-14-15-16”;*



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DG PEMAC III

VISTO il D.D. n. 296799 del 3 luglio 2024 *"Elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio dei piccoli pelagici, (alice - Engraulis encrasicolus e sardina - Sardina pilchardus) mediante l'impiego degli attrezzi "reti da traino pelagiche a coppia (PTM)" "reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)", "reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)" e "reti a circuizione senza chiusura (LA)", nell'ambito giurisdizionale del Mar Tirreno "GSA 8-9-10-11"*;

VISTO il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

VISTO il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

VISTO il reg. (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali;

VISTO il reg. (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;

VISTO il reg. (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'articolo 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;

VISTO il reg. delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli "stock" dei piccoli pelagici del Comitato Consultivo Scientifico (SAC) della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014;



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DG PEMAC III

VISTA la valutazione sugli “stock” del Mar Mediterraneo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione Europea nel corso della 38^a riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011;

VISTO che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

VISTO il reg. (UE) 2023/2124 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);

VISTA la Raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture e un massimale di capacità della flotta correlato per i pescherecci a ciancio e da traino pelagici adibiti alla cattura di piccoli pelagici. È opportuno che tali misure relative al 2025 siano attuate nel diritto dell'Unione.

VISTA la Raccomandazione CGPM/47/2024/4 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2025 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM), che stabilisce, per il 2025, un livello distinto di catture di acciughe e sardine, derivante dall'attuazione delle nuove norme per il controllo delle catture. La ripartizione tra gli Stati membri si basa sulle catture storiche di ciascuno Stato membro.

VISTO il Reg. (UE) 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025 che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici ed in particolare l'art. 12 che riguarda lo Stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico;

RITENUTO di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nelle Raccomandazioni CGPM 37/2013/1, CGPM 38/2014/1, CGPM 39/2015/1, CGPM 40/2016/3, CGPM 42/2018/8, CGPM 44/2021/20; CGPM/46/2023/5 e CGPM/47/2024/4;

VISTO il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal Regolamento (CE) 1224/2009;

RITENUTO tuttavia di dover garantire un sistema di registrazione delle catture valido ed uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonché di monitorare le attività di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva lunghezza fuori tutto (LFT);

RITENUTO opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento Europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del Reg. (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle Raccomandazioni della CGPM;

CONSIDERATA pertanto la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione Europea ed internazionale ed in particolare alla luce della Raccomandazione



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DG PEMAC III

CGPM 44/2021/20, aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18);

ACQUISITE le proposte delle Associazioni armatoriali, di categoria e sindacali;

DECRETA

**Articolo 1
Definizioni**

1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici»: unità munite di licenza di pesca con gli attrezzi “reti da traino pelagiche a coppia (PTM)” “reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)”, “reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)” e “reti a circuizione senza chiusura (LA)”, inserite negli appositi elenchi approvati con i Decreti direttoriali vigenti.
2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico»: unità munite di licenza di pesca per gli attrezzi “reti da traino pelagiche a coppia (PTM)” “reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)”, “reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)”, operanti nella GSA 17 e GSA 18 ed inserite nell’apposito elenco approvato con Decreto direttoriale vigente.
3. «Giorno di pesca»: un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave si trova nella zona di applicazione dell’accordo CGPM ed è fuori dal porto, così come definito all’art 3 del Reg. (UE) 2124/2023 citato in premessa.
4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro, come definito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2.
5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55'N - 015°08'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il punto di coordinate 40°04'N - 018°29'E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra Albania e Grecia, come definito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2;
6. «Piccoli pelagici» si intendono gli stock di acciughe e sardine.

**Articolo 2
Misure di gestione**

1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l’attività di pesca, non possono pescare, in media, per più di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell’anno solare;
2. Per l’anno 2025 la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18) non supererà il livello di catture di piccoli pelagici (sardina e acciuga) stabilito all’allegato V del Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio del 30 gennaio 2025, citato in premessa;



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI
DG PEMAC III

3. Le unità di cui al precedente comma 1, che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA17 e/o nella GSA 18, osservano il fermo tecnico della pesca con le seguenti modalità:

- a. Per l'attrezzo "reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)", ovvero per il sistema denominato "circuizione", dalle ore 17 del venerdì alle ore 17 della domenica o, in alternativa dalle ore 17 del sabato alle ore 17 del lunedì;
- b. Per gli attrezzi "reti da traino pelagiche a coppia (PTM)" "reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)", ovvero il sistema denominato "volante", dalle ore 00 del sabato alle ore 00 del lunedì.

4. Fermo restando l'obbligo di rispettare 48 ore continuative di riposo settimanale secondo quanto stabilito al precedente comma 3, tutte le unità da pesca munite di reti da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono recuperare eventuali giornate perse per avverse condizioni meteo marine ovvero per avverse condizioni di visibilità dovute alle fasi lunari, anche nelle giornate di sabato e domenica, previa comunicazione preventiva all'Autorità marittima del porto base.

5. Per l'anno 2025, dalla data del 1° aprile e fino al 31 dicembre compresi, alle navi di lunghezza fuori tutto superiori ai 12 metri, è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Gallipoli inclusi (fino al limite della GSA 18) estremi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia;

6. Per l'anno 2025, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio- temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici:

A) Fermo pesca acciughe

per tutte le unità con "reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)", ovvero il sistema denominato "circuizione", che operano nei compartimenti marittimi:

- da Trieste a Monfalcone l'interruzione è dal 1° settembre al 31 settembre;
- da Venezia a Gallipoli l'interruzione è dal 1° maggio al 30 maggio;

per tutte le unità con attrezzi "reti da traino pelagiche a coppia (PTM)" "reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)", ovvero il sistema "volante", che operano nei compartimenti marittimi:

- da Trieste a Rimini l'interruzione è dal 1° agosto al 30 agosto;
- da Pesaro ad Ancona l'interruzione è dal 1° settembre al 30 settembre;
- da San Benedetto del Tronto a Gallipoli l'interruzione è dal 1° agosto al 30 agosto;

B) Fermo pesca sardine

per tutte le unità con "reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)", ovvero il sistema denominato "circuizione", che operano nei compartimenti marittimi:

- da Trieste a Gallipoli l'interruzione è dal 1° marzo al 30 marzo;

per tutte le unità con attrezzi "reti da traino pelagiche a coppia (PTM)" "reti da traino pelagiche a divergenti (OTM)", ovvero il sistema "volante", che operano nei compartimenti marittimi:



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DISAI

DG PEMAC III

- da Trieste a Ravenna l'interruzione è dal 15 dicembre al 13 gennaio;
- Rimini l'interruzione è dal 1° ottobre al 30 ottobre;
- da Pesaro ad Ancona l'interruzione è dal 1° marzo al 30 marzo;
- da San Benedetto del Tronto a Gallipoli l'interruzione è dal 1° ottobre al 30 ottobre;

7. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al precedente comma 6, è fatto divieto di esercitare la pesca – e le operazioni di sbarco – di piccoli pelagici, nelle acque della GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti;

8. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unità abilitate con altri sistemi di pesca, oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonché quelle autorizzate alla pesca-turismo possono optare per la continuazione dell'attività, nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorità marittima dei porti di base logistica;

9. Fermo restando i limiti previsto dalla Raccomandazione 44/2021/20 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citato in premessa, con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Direttore Generale

Francesco Saverio Abate

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)